



COMUNE DI SIGNA

Regolamento per la concessione di contributi e di altre forme di sostegno economico-finanziario a soggetti pubblici e privati

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 15/12/2014

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n.241 del 1990, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici attribuiti dalla Pubblica Amministrazione a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale e volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo ricreativo, turistico ed economico nonché alla cooperazione e sviluppo della solidarietà tra popoli.

2. Finalità del presente regolamento è disciplinare, razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgono la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale, garantendo il principio di trasparenza sia per la fase di individuazione del soggetto beneficiario che per l'entità del beneficio riconosciuto.

3. Il presente regolamento non si applica ai contributi erogati alle persone fisiche a titolo di assistenza economica a qualsiasi titolo erogato.

4. Il presente regolamento non si applica altresì nei casi di procedura con avviso o bando pubblico volto a predeterminare ai sensi di legge i beneficiari e relativi benefici spettanti o in base a procedure stabilite da legislazione speciale, o da specifici regolamenti comunali anche in occasioni di particolari ricorrenze, eventi, o su iniziativa dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1. Costituiscono sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici tutte le erogazioni in forma diretta ed indiretta ovvero quei provvedimenti di esonero totale o parziale del pagamento dei corrispettivi derivanti da obbligazioni contratte con la pubblica amministrazione e che possono costituire aumenti patrimoniali .

2. Si considerano altre utilità economiche:

- a) tariffe o prezzi agevolati nell'utilizzo di prestazioni/ servizi erogati dal Comune;
- b) uso temporaneo gratuito o agevolato, di beni mobili;
- c) uso temporaneo di beni immobili del Comune a condizioni agevolate;
- d) sovvenzioni: assunzione, totale o parziale , da parte del Comune degli oneri per la realizzazione di programmi ed iniziative di particolare rilievo organizzati da soggetti terzi nei settori di intervento del presente regolamento

3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art 1 il Comune riconosce:

- a) la concessione del patrocinio che consiste nel sostegno per la realizzazione di iniziative da parte dei soggetti terzi individuati all'art. 3 con autorizzazione ad utilizzare e riprodurre lo stemma del comune e ad usufruire di eventuali agevolazioni o di utilità ai sensi del comma 2.
- b) La concessione di un contributo economico Ordinario rivolto al sostegno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3 che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuamente attività di interesse della collettività ;
- c) La concessione di un contributo straordinario per lo svolgimento di singole iniziative;

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il patrocinio ed i contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi a favore di comuni, enti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni, onlus, o soggetti anche non riconosciuti che esercitino attività senza fini di lucro che presentino richiesta per la realizzazione di attività o iniziative singole a favore della comunità.

2. I contributi e le utilità così come definite al comma 2 dell'art.2, possono essere concessi, nel rispetto dell'art. 8 comma 5 del vigente Statuto comunale, alle Associazioni o soggetti senza scopo di lucro come indicati al comma 1 che siano iscritte all'albo comunale delle Associazioni.

3. Non è consentita la concessione del patrocinio o di contributi di cui al presente regolamento a favore di partiti movimenti e/o gruppi politici o enti di fatto costituenti articolazione politica-organizzativa di partiti politici così come previsto dall'art. 7 della Legge 9.5.1974 n. 195 come modificato dalla L. 6/7/2012 n.96.

ART. 4 - PATROCINIO

1. La domanda di concessione di patrocinio deve pervenire almeno 45 giorni prima della manifestazione e deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto e scaricabile sul sito.

Alla domanda deve essere allegata, pena la non accettazione della richiesta:

- a) generalità del richiedente compresi dati del legale rappresentante che della denominazione se persona giuridica, compresi tutti i riferimenti per la ricezione delle comunicazioni, le coordinate bancarie e la persona autorizzata ad operare;
- b) dettagliata descrizione della natura e delle caratteristiche delle attività/iniziativae per le quali si chiede il patrocinio o altre utilità, delle sue finalità ed obiettivi da cui emerge la rilevanza sociale territoriale, dei destinatari e fruitori;
- c) la data e sede di svolgimento oltre che la presentazione anche in bozza del materiale promozionale e pubblicitario utilizzato con l'indicazione dello spazio in cui sarà inserito il logo.

2. La richiesta di patrocinio per le attività organizzate o iniziative promosse sul territorio viene valutata dalla Giunta comunale e concessa previa apposita Deliberazione che sarà trasmessa al richiedente entro 30 giorni successivi alla presentazione della domanda .

3. Qualora la domanda di patrocinio contenga anche la richiesta di contributo si applica la procedura di cui all'art. 5.

ART. 5 CONTRIBUTI

1. La domanda di concessione di contributo deve pervenire almeno 60 giorni prima e deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto e scaricabile sul sito. Nella domanda devono essere indicati, pena la non accettazione della richiesta:

- a) generalità del richiedente compresi dati del legale rappresentante che della denominazione se persona giuridica, compresi tutti i riferimenti per la ricezione delle comunicazioni, le coordinate bancarie e la persona autorizzata ad operare;
- b) una descrizione della tipologia dell'ente richiedente con un "curriculum" dello stesso da cui risultino le principali attività già promosse;
- c) una dettagliata descrizione della natura e delle caratteristiche delle attività/iniziativae per le quali si chiede il contributo, delle sue finalità ed obiettivi da cui emerga la rilevanza sociale territoriale, dei destinatari e fruitori;
- d) un programma dettagliato con la data e sede di svolgimento oltre che la presentazione anche in bozza del materiale promozionale e pubblicitario utilizzato con l'indicazione delle modalità con cui è pubblicizzato il contributo concesso ed inserito il logo;
- e) un preventivo delle spese previste dettagliate nelle varie voci e delle varie fonti di finanziamento presunte in entrata ;
- f) dichiarazione di accettazione delle norme del presente regolamento anche in merito all'obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle somma ricevute ;
- g) copia dell'ultimo bilancio utile approvato;
- h) la dichiarazione che l'ente richiedente non costituisce articolazione politica – organizzativa di partiti politici ;

2. La richiesta di contributo viene valutata dalla Giunta comunale e concessa previa apposita Deliberazione che sarà trasmessa al richiedente entro 30 giorni successivi alla presentazione della domanda . Con successivo atto del Responsabile del settore competente viene approvato l'impegno di spesa e disposta la liquidazione previ adempimenti in ottemperanza alle normative sulla trasparenza e pubblicazioni degli atti .

ART. 6- AVVISO ANNUALE

1. Al fine di consentire una presa visione delle iniziative promosse sul territorio comunale e di programmare l'eventuale riconoscimento di un contributo, sulla base delle disponibilità di bilancio

e delle indicazioni dei competenti Assessori, ciascun Settore per quanto di propria competenza può pubblicare un Avviso pubblico aperto a tutte le Associazioni che hanno i requisiti dei soggetti beneficiari previsti nel presente regolamento. Restano esclusi in caso di avviso i contributi inseriti in appositi capitoli di Peg espressamente finalizzati .

2. L'Avviso può essere finalizzato a consentire la presentazione di richieste di Contributo Ordinario ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett.b) e di contributi Straordinari ai sensi lett. c) per l'anno successivo. L'Avviso è approvato sulla base degli indirizzi della Giunta comunale, viene pubblicato entro il 30 Novembre di ciascun anno e dovrà rimanere aperto per almeno 30 giorni.

3. La Giunta comunale valuta unitamente tutte le richieste pervenute ed istruite dall'ufficio proponente unitamente agli Assessori coinvolti, dando priorità in ordine alla rilevanza sul territorio delle attività proposte, alla rilevanza delle attività già poste in essere durante l'anno precedente dal richiedente e dal rendiconto presentato qualora l'associazione stessa abbia usufruito di contributi oltre che di altri criteri che potranno essere indicati specificatamente nell'Avviso.

4. La Giunta comunale, di norma entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'Avviso, approva un elenco in ordine di priorità con indicato il contributo teorico riconosciuto e i relativi capitoli di riferimento. L'effettiva erogazione del contributo avverrà con Determinazione del Responsabile del settore competente previa verifica degli stanziamenti del Bilancio di previsione in applicazione dell'ordine di priorità approvato e fino ad esaurimento degli importi stanziati. I progetti non finanziati ma approvati con indicazione del contributo teorico riconosciuto, potranno essere oggetto di finanziamento successivo in corso dell'anno a seguito di eventuale ulteriore stanziamento.

5. A seguito di avvenuto finanziamento di tutte le richieste già presentate a seguito dell'Avviso pubblicato, indicativamente a metà anno, e qualora si determinino ulteriori disponibilità di fondi, potranno essere riaperti i termini dell'Avviso per la presentazione delle ulteriori domande.

6. Per l'anno 2015 l'Avviso di cui al comma 2 potrà essere approvato entro il mese di Marzo, applicando quanto scritto ai commi precedenti, al fine di consentire un calendario ed una programmazione delle manifestazioni/iniziativa promosse dalle varie Associazioni del Territorio.

ART. 7 – RENDICONTO ECONOMICO

1. Entro 30 giorni successivi allo svolgimento dell'iniziativa, per i contributi di cui all'art.2 lett.c), o comunque entro il 30 Gennaio dell'anno successivo per i contributi di cui all'art.2 lett.b), i soggetti che hanno usufruito del contributo di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare all'Ufficio preposto una relazione dell'attività ed iniziativa realizzata con allegato il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate, restituendo contestualmente al Comune la parte di contributo eventualmente non spesa.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, utilizzando il modello predisposto, con allegata la documentazione comprovante le spese indicate nel preventivo e la mancata restituzione della somma comunque non utilizzata determina l'esclusione del soggetto da qualsiasi beneficio economico per l'anno in corso e successivo.

ART. 8 – ALBO DEI BENEFICIARI

1. L'Amministrazione istituisce apposito Albo dei Beneficiari, che viene pubblicato mediante affissione, in copia all'Albo pretorio.
2. L'Albo raccoglie in unico elenco tutti i soggetti a cui è stato concesso un contributo, sovvenzioni di natura economica e contenente i nominativi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del contributo, la disposizione di legge o regolamento in base al quale è concesso il beneficio.
3. La redazione e la pubblicazione dell'Albo competono all'ufficio Segreteria del Sindaco che lo deve aggiornare annualmente entro il 15 Gennaio.

ART. 9 – PROCEDURE ED ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

1. Il Settore che riceve la richiesta di contributo e/o patrocinio effettua un'istruttoria della domanda e nel caso lo valuti necessario sulla base della descrizione dell'iniziativa o dell'attività promossa, prima di sottoporre la richiesta stessa all'approvazione alla Giunta comunale, richiede il parere o nulla osta di altri settori/uffici competenti. Tali uffici, al fine di rilasciare il loro parere nei tempi richiesti, potranno procedere anche ad ulteriori richieste di documentazione al richiedente.
2. Il Comune, fermo restando l'istruttoria di cui al comma 1, resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti beneficiari del contributo/ patrocinio e terzi per forniture, prestazioni, e non si assume, sotto ogni aspetto, alcuna responsabilità circa lo svolgimento della manifestazione per ogni adempimento prescritto dalle leggi in vigore.

ART. 10 - NORMA FINALE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 62 de 1992